



N. 1120-quater

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio – disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 23 ottobre 2013 – dei commi 9 e 10 dell'articolo 10 del

DISEGNO DI LEGGE N. 1120

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)»

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (SACCOMANNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2013

Disposizioni in materia di autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 29-*bis* è abrogato;

b) all'articolo 24, comma 1, dopo la lettera *m-bis*), è inserita la seguente:

«*m-ter*) provvede alla gestione delle spese per il pagamento dei compensi ai propri componenti, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e finanze».

2. Alle spese di funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria si fa fronte con le risorse umane, materiali e finanziarie iscritte a legislazione vigente nell'ambito della missione «Giustizia», programma «Giustizia tributaria», iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.